

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale Circolare n. 64/2016 Roma, 4 agosto 2016

A tutte le

Società affiliate

LORO INDIRIZZI

e, per conoscenza:

Organi Centrali e Territoriali Ufficiali di Gara

OGGETTO:

Regolamento Giustizia Federale – errata corrige art. 31

In allegato si trasmette la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 347 del 21 luglio 2016, relativa all'oggetto.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale (M.d.S. Alvaro Carboni)















COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

n. 344					del	del <u>2 1 LUG, 2016</u>					
Oggetto:	Federazione Regolamento		Tiro	con	l'Arco:	errata	corrige	articolo	31	del	
Esecu	zione:	22									
	cenza: gnata il:	Z 2 LUG, 2016			e de la companya de l						

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I;







Deliberazione n.

2 1 LUG, 2016

Riunione del

-2-

VISTA la propria deliberazione n.224 del 24 maggio 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco;

VISTA la nota n.2439 del 14 giugno 2016 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'articolo 31 del Regolamento di Giustizia;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione,

DELIBERA

Il testo dell'articolo 31 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco approvato con deliberazione n.224 del 24 maggio 2016, viene sostituito con il testo trasmesso dalla predetta Federazione con nota n. 2439 del 14 giugno 2016.

Il nuovo testo del suddetto articolo viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL PRESIDENTE F.to Giovanni Malagò

IL SEGRETARIO Fto Roberto Fabbricini

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente/normativa.

Oott Apronello de Tullo







Fliunione del...

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE Statuti e Regolamenti

> Roma, 1 9 1116, 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana di Tiro con l'Arco: errata corrige articolo 31 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

> Il Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco è stato approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n.224 del 24 maggio 2016.

> La predetta Federazione con nota n.2439 del 14 giugno 2016 ha segnalato errori di carattere materiale al comma 4 dell'art. 31 in ordine alla composizione numerica del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello.

> Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica, e tenuto conto del carattere formale della stessa, si ritiene che la Giunta Nazionale possa procedere alla sostituzione del testo dell'articolo 31 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, approvato con deliberazione n.224 del 24 maggio 2016, con il testo dell'art. 31 così come trasmesso dalla citata Federazione con nota n.2439 del 14 giugno 2016.

> La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal e Regolamenti al sottoscritto Responsabile di Statuti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO Eto Roberto Fabbricini



Regolamento di Giustizia Federale

Art. 31 – Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

- 31.1 I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 31.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 31.3 I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 31.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale si compone di cinque componenti effettivi e la Corte Federale di Appello di sei componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 31.5 Il Tribunale federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.



O